



COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
(Settore Amministrativo)



**Regolamento per la REALIZZAZIONE di INTERVENTI e
PRESTAZIONI di servizi in CAMPO SOCIALE**

INDICE

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Funzioni del Comune in campo sociale
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Interventi e prestazioni
- Art. 4 Servizi socio - educativi

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 6 Definizione di reddito
- Art. 7 Definizione di patrimonio
- Art. 8 Indicatore situazione economica (I.S.E.)
- Art. 9 Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

**CAPO III - SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI
ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI - MINIMO VITALE**

- Art. 10 Diritto alle prestazioni Art. 11 Criteri per l'accesso
- Art. 12 Servizi disciplinati
- Art. 13 Disponibilità dei servizi
- Art. 14 Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali
- Art. 15 Parametri di valutazione
- Art. 16 Elementi delimitanti lo stato di bisogno
- Art. 17 Definizione di "Minimo vitale"
- Art. 18 Caratteristiche degli interventi Art. 19 Assistenza economica
- Art. 20 Destinatari dell'assistenza economica
- Art. 21 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 22 Beni mobili registrabili
- Art. 23 Istruttoria della domanda
- Art. 24 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 25 Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti
- Art. 26 Ricorsi

CAPO IV - ASSISTENZA DOMICILIARE

- Art. 27 Definizione di assistenza domiciliare
- Art. 28 Finalità
- Art. 29 Prestazioni
- Art. 30 Ammissione al servizio
- Art. 31 Criteri di ammissione
- Art. 32 Partecipazione al costo del servizio
- Art. 33 Parenti tenuti agli alimenti
- Art. 34 Ricorsi
- Art. 35 Assistenza domiciliare integrata
- Art. 36 Pasti a domicilio
- Art. 37 Inserimento anziani in strutture protette - Definizione
- Art. 38 Finalità
- Art. 39 Domanda ed istruttoria
- Art. 40 Retta a carico dell'anziano
- Art. 41 Recupero del credito
- Art. 42 Concorso dei parenti obbligati
- Art. 43 Ammissione al beneficio
- Art. 44 Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali
- Art. 45 Requisiti delle strutture residenziali
- Art. 46 Fondo sociale per l'affitto - Definizione
- Art. 47 Destinatari
- Art. 48 Domanda ed istruttoria
- Art. 49 Determinazione della quota di contributo
- Art. 50 Inserimento occupazionale anziani
- Art. 51 Servizi residenziali aperti
- Art. 52 Servizi semi - residenziali
- Art. 53 Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- Art. 54 Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo
- Art. 55 Interventi socio - assistenziali a favore di minori
- Art. 56 Interventi psico - sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria

CAPO V - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

- Art. 57 Tipologia dei servizi socio - educativi
- Art. 58 Avvisi pubblici
- Art. 59 Costo dei servizi
- Art. 60 Agevolazioni tariffarie
- Art. 61 Determinazione delle tariffe
- Art. 62 Documentazione dell'I.S.E.
- Art. 63 Composizione nucleo familiare
- Art. 64 Utilizzo dei dati personali

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Funzioni del Comune in campo sociale

Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.P.R. 3-5-2001 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Cutrofiano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con la L.267/2000; con l'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

Art. 3

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Cutrofiano attiva, in relazione alle disponibilità di Bilancio:

- 1) un aiuto di natura economica di carattere straordinario;
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 4) un fondo sociale per le spese di affitto;
- 5) progetti individuali per le persone disabili;
- 6) interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio;.
- 7) prestazioni integrate di tipo socio educativo;
- 8) prevenzione delle droghe;

Art. 4

Servizi socio - educativi

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 5 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio - educativi a domanda individuale:

- a) soggiorni estivi (marini e montani) per minori;
- b) soggiorni estivi (marini e montani) per anziani;
- c) mense scolastiche.

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 5

Criteria per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- a) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- c) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- d) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 6

Definizione di reddito

Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 7

Definizione di patrimonio

Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Art. 8

Indicatore situazione economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art.5 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9

Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica

composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo.

CAPO III

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI UNO DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

MINIMO VITALE

Art. 10

Diritto alle prestazioni

Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini comunitari residenti, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 11 del T.U. 25-7-1998, n. 286

Art. 11

Criteri di accesso

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità debbono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificatamente indicati.

Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi e alle misure disponibili.

Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi universali in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 12

Servizi disciplinati

Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio - assistenziali, disciplina:

- la tipologia dei servizi e delle prestazioni;
- i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
- le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
- le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
- le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio - assistenziali e dei servizi residenziali;
- le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio - assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 13

Disponibilità dei servizi

I servizi sociali del Comune sono messi a disposizione dei cittadini che versino in stato di bisogno o che ne richiedono l'accesso, avendo i requisiti per poterne beneficiare.

Art. 14

Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono

prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 15

Parametri di valutazione

Le specificità delle condizioni indicate all'art. 8 saranno graduate secondo parametri di valutazione che dovranno essere fissati dall'amministrazione comunale, in modo da determinare una scala di priorità per ogni singola situazione.

I parametri saranno definiti sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano degli interventi e dei servizi sociali di cui al D.P.R. 3-5-2001.

Dovrà altresì tenersi conto di quanto previsto dal piano regionale e dal piano di zona.

Art. 16

Elementi delimitanti stato di bisogno

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio - assistenziali.

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno sono di competenza dell'Amministrazione comunale che, per la raccolta dei dati può utilizzare il servizio informativo dei vigili urbani e quello del servizio sociale territoriale.

Possono essere predisposti anche modelli a stampa contenenti i riferimenti essenziali per l'accertamento dello stato di bisogno, quali:

- la composizione del nucleo familiare;
- il reddito individuale;
- il reddito complessivo del nucleo familiare;
- presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
- condizioni di salute del soggetto che possano compromettere l'attività lavorativa;
- lo stato patrimoniale del soggetto e del nucleo familiare o di parenti tenuti agli alimenti ai sensi di legge;
- le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
- la vita di relazione familiare o nell'ambito del quartiere.

L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

In via eccezionale l'istruttoria può essere promossa d'ufficio.

Art. 17

Definizione di "minimo vitale"

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Cutrofiano assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di € 3.100, da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita. Per i nuclei familiari si applicano i coefficienti moltiplicatori in relazione al numero dei componenti indicati all'art. 5.

Art. 18

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Cutrofiano attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) "l'ausilio finanziario straordinario" teso al superamento di condizioni di particolare difficoltà di persone o familiari con reddito entro i limiti di cui all'art. 5 e art. 7 e dovute a cause eccezionali di bisogno;
- b) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art. 19

Assistenza economica

- 1) L'assistenza economica consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura; è disposta a favore del singolo o di nuclei familiari e con carattere di straordinarietà per occasionali situazioni di emergenza o di specificità, in quanto finalizzata ad esigenze e bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.
- 2) Gli interventi economici possono essere erogati anche per le seguenti iniziative:
 - erogazione di somme per spese personali in favore di persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;
 - concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico extraurbano;
 - concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo.
- 3) L'assistenza economica può essere erogata a favore dei cittadini che versino in stato di bisogno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.
- 4) I destinatari delle prestazioni economiche sono tutti coloro che non si trovano in una condizione di autonomia di vita dal punto di vista economico.
- 5) Il servizio di assistenza economica deve poter disporre di uno schedario, inteso come servizio di informazione e di comunicazione, per una facile consultazione e classificazione delle richieste. Lo schedario deve servire a raccogliere tutte le informazioni utili sulle persone alle quali è rivolto l'intervento, e deve essere predisposto in modo da venire aggiornato col passare del tempo.
- 6) Fondamentale aspetto organizzativo per le prestazioni economiche è la elaborazione di una tabella modificabile e adeguabile per il calcolo del minimo vitale, ossia del costo che una persona deve affrontare per poter condurre una vita personale e sociale ad un livello minimo di dignità e di decoro e di autodeterminazione. Per mettere a punto questa tabella va fatto un elenco dettagliato di tutte le spese cui deve andare incontro normalmente un individuo nel corso di un anno. Si sommano poi tutte le entrate che concorrono a formare il reddito della persona. Si valuta quindi se il reddito consente di fare fronte alle spese calcolate e si stabilisce la somma da erogare, con scadenza mensile, per integrare le entrate insufficienti a far fronte al minimo vitale.
- 7) Nel calcolo delle spese per il minimo vitale debbono essere necessariamente valutati i seguenti elementi:
 - alimentazione
 - abbigliamento
 - igiene e sanità
 - governo della casa

- vita di relazione
- affitto casa
- riscaldamento.

Art. 20

Destinatari dell'assistenza economica

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui agli articoli, precedenti, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Cutrofiano.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al “minimo vitale” occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all’art. 17.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 20.658,27 al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a € 5.164,57.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Ai soli fini del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Art. 21

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata all’Ufficio di protocollo del Comune di Cutrofiano corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l’istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l’identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d’ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 22

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l’eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell’art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all’intero nucleo familiare.

Art. 23

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione dal Responsabile del Settore.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 18.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 24

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 25

Assegnazione dell'assistenza economica - Modalità e limiti

Il Comune di Cutrofiano sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità e l'importo.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € 516,46 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 26

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Responsabile di Settore entro 30 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Sul ricorso il dirigente deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla sua presentazione, l'integrazione della

documentazione può essere richiesta una sola volta e non possono essere richiesti documenti disponibili presso gli uffici della P.A..

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 27

Definizione di assistenza domiciliare

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 28

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 29

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 30

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Settore competente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 31

Criteria di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla gravità del caso proposto dal Servizio Sociale.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 32

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- | | |
|---|---|
| a) situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale | nessun contributo |
| b) situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale | 50% della somma eccedente il doppio del minimo vitale |
| c) situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale | L'importo di cui al punto b) + quanto eccede il triplo della soglia del minimo vitale |

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art. 5 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il contributo di cui ai punti b) e c) è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.

Art. 33

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 24.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 34

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso al Responsabile del Settore entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art. 26.

Art. 35

Assistenza Domiciliare integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 17, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

Art. 36

Pasti a domicilio

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Settore competente con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

Negli altri casi è a pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 5 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

Art. 37

Inserimento anziani in strutture protette Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 35.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 38

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo

percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 39

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 5 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto ai benefici occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Cutrofiano almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18-6-1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6-5-1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 40

Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 5.164,57; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 41

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi, per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 42

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 24.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 43

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dalla Giunta Comunale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso al Responsabile del Settore entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda.

I termini procedurali sono quelli stabiliti dall'art. 26.

Art. 44

Onere della spesa per ricoveri in strutture residenziali

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8-11-2000 n. 328, il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in Comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a carico dello stesso Comune di residenza la eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

Art. 45

Requisiti delle strutture residenziali

Le strutture residenziali per anziani abili o inabili debbono comunque essere in possesso dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 21-5-2001, n. 308.

Art. 46

Fondo sociale per l'affitto - Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di locazione.

Art. 47

Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli art. 5 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di locazione deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro e deve essere regolarmente rinnovato.

Art. 48

Domanda ed istruttoria

Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Art. 49

Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio Sociale Comunale opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto;
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale;
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.

Il Comune di Cutrofiano adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure del presente regolamento di cui all'art. 26.

Art. 50

Inserimento occupazionale anziani

- 1) Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servano ad occuparlo parzialmente durante la giornata, dietro corrispettivo di modesti compensi o di volontariato.
- 2) Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio;
- 3) L'intervento occupazionale a favore degli anziani è concesso entro determinati limiti di età e di redditi.
- 4) Le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:
 - la custodia di parchi e giardini;
 - assistenza in biblioteca e saloni per mostre;
 - regolare il traffico all'uscita delle scuole elementari medie;

- piccole assistenze domiciliari a persone non autosufficienti;
 - disbrigo modeste mansioni di usciere e consegna corrispondenza dell'Ente.
- 5) L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano oltre un ragionevole periodo di tempo giornaliero che può essere individuato in tre ore.

Deve essere stabilito un compenso orario.

- 6) Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande potrà essere formata una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizione, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio di inserimento occupazionale.

Art. 51

Servizi residenziali aperti

- 1) I servizi residenziali sono rivolti a favore di persone anziane e principalmente verso quelle persone in età avanzata che non sono più in grado di condurre una vita completamente autonoma o che per loro scelta preferiscono usufruire di servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione e la propria vita.
- 2) I destinatari di una residenza per anziani possono essere talvolta anche persone non anziane che, per una particolare situazione fisica, economica e sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.
- 3) Lo scopo da raggiungere con i servizi residenziali è quello di offrire agli utenti una condizione di vita che permetta all'ospite una sufficiente se non totale autonomia di vita, garantendo tutti i servizi di cui ha bisogno.
- 4) I servizi residenziali aperti sono costituiti da:
 - case di riposo;
 - casa protetta;
 - appartamenti protetti;
 - centro diurno;
 - centro residenziale per handicappati gravi.

N.B. - Poiché la struttura e la organizzazione dei predetti servizi appare abbastanza complessa appositi regolamenti di organizzazione e di gestione dei predetti servizi sono predisposti secondo specifiche esigenze e disponibilità finanziarie.

- 5) Gli utenti dei servizi residenziali hanno diritto a:
- essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto alle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelte esistenti, sui requisiti e sulle relative procedure;
 - ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano, in concreto, il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, il rispetto delle proprie convinzioni religiose ed opinioni politiche;
 - individuare la struttura dando priorità a quelle locali;
 - esprimere il consenso sulle proposte di assegnazione, da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare, sulle proposte di ricovero in strutture residenziali;
 - partecipare, nelle forme stabilite dai regolamenti di gestione, alla definizione della modalità di gestione del servizio;
 - essere garantiti, in ogni caso, al proprio diritto alla riservatezza.

Art. 52

Servizi semi - residenziali

I servizi semi - residenziali comprendono quelle prestazioni che possono essere convenientemente organizzate avvalendosi di strutture di ospitalità diurna.

Le prestazioni erogabili in regime semi - residenziale comprendono, tra l'altro:

- sostegno alla socializzazione;
- attività educativa;
- informazioni;

- ospitalità temporanea.

Art. 53

Assistenza connessa a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

- 1) Il servizio sociale in argomento ha lo scopo fondamentale di prestare assistenza economica, e non solo economica, in favore di famiglie bisognose dei detenuti e alle vittime del delitto.

Il servizio assistenziale è apprestato anche nei confronti degli ex detenuti, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambito familiare e nella società.

- 2) L'espletamento delle formalità per la individuazione dello stato di bisogno, per i soggetti sopraindicati, è compito del servizio sociale dell'Ente che, nella circostanza, si avvarrà anche degli organi specifici del Ministero di Grazia e Giustizia presenti nell'ambito territoriale.
- 3) Il Comune è tenuto anche a prestare assistenza sociale a favore di minori verso i quali siano stati adottati provvedimenti da parte della Autorità giudiziaria minorile.

Tali interventi possono tradursi in:

- adozione dei provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di competenza del Sindaco;
- contestuale segnalazione di casi alla Magistratura minorile e predisposizione di indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- assunzione dell'esercizio della tutela provvisoria in attesa della dichiarazione, ivi compresa la rappresentanza legale del minore;
- vigilanza sull'andamento dell'affidato e mantenimento dei rapporti con l'Autorità giudiziaria competente;
- vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al VI comma dell'art. 19 della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- predisposizione ed attuazione di tutti gli interventi inerenti all'affidamento del minore al servizio sociale (art. 25 della legge del 25 luglio 1956, n. 888) dando esecuzione alla prescrizione della Autorità giudiziaria;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria per lo studio dei soggetti in età evolutiva, irregolari nella condotta e nel carattere, in carcerazione preventiva o in espiazione di pene e nel sostegno psicologico degli stessi al momento della dimissione dall'Istituto carcerario.

Art. 54

Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo

- 1) Gli interventi assistenziali di sostegno mirano a rimuovere situazioni di disagio economico, familiare e sociale, nell'ambito familiare e individuale.
- 2) Gli interventi attuabili sono di varia indole e consistono in:
 - reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento dei minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
 - attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - promozione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento e loro selezione;
 - individuazione di tutti gli elementi inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, alle condizioni psico - fisiche e ed alle problematiche specifiche dei soggetti da affidare, alla presunta durata dell'intervento;
 - preparazione degli affidatari, consulenza e assistenza tecnica agli stessi, sostegno psicologico al minore e alle famiglie di origine, curando, altresì, il collegamento tra queste e la famiglia affidataria;

- determinazioni di un eventuale contributo economico da corrispondersi agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazione nell'utilizzo dei servizi sul territorio anche con accesso gratuito o semigratuito.

Art. 55

Interventi socio - assistenziali a favore di minori

Il Comune attua ogni forma di servizio e di prevenzione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantisce sul territorio il funzionamento degli asili nido, delle scuole materne e dei servizi integrativi delle scuole dell'obbligo.

Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di recupero comprendono anche le attività per le prevenzioni della tossicodipendenza tra la popolazione giovanile.

L'attività di prevenzione e di recupero della tossicodipendenza si attua anche in riferimento alla specifica legislazione statale e regionale in materia che deve consentire anche la possibilità di attingere a mezzi finanziari adeguati.

Art. 56

Interventi psico-sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria

Gli interventi psico - sociali richiesti dalla Autorità giudiziaria riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale e relative valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:

- l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
- l'autorizzazione per la interruzione volontaria della gravidanza dei minorenni;
- l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi, di divorzio, di dichiarazione di nullità del matrimonio;
- le decisioni relative all'esercizio della potestà patrimoniale;
- le pronunce di decadenza della potestà di genitori pregiudizievoli ai figli;
- le determinazioni nei casi di condotta dei genitori pregiudizievoli ai figli;
- ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e del diritto di famiglia.

CAPO V

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 57

Tipologia dei servizi socio - educativi

Tra le provvidenze socio - educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2 - bis del presente regolamento.

Art. 58

Avvisi pubblici

I servizi socio - educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea conoscenza al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 59

Costo dei servizi

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

Art. 60

Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E. ai sensi di legge.

Art. 61

Determinazione delle tariffe

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione.

Art. 62

Documentazione dell'I.S.E.

Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7-5-1999, n. 221.

La dichiarazione unica deve essere conforme al modello di cui al D.P.C.M. 18-5-2001.

Art. 63

Composizione nucleo familiare

Per la composizione del nucleo familiare, ai fini della individuazione dell'I.S.E., si fa rinvio all'art. 1 del D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242 che ha modificato il D.P.C.M. 7-5-1999, n. 221.

Ai sensi del disposto del comma 7 dell'art. 1 del decreto sopraindicato, l'Amministrazione si riserva di configurare una composizione diversa dal nucleo familiare (sempre estratto nell'ambito dei soggetti indicati dall'articolo 1 del D.P.C.M. n. 242/2001) in relazione a particolari prestazioni che verranno specificatamente indicate.

Art. 64

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.